## COMUNE DI CORIANO

#### PROVINCIA DI RIMINI

ORIGINALE

## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

Num.Delibera: 98	Oggetto:	BOTTEGHE	STORICHE	Ε	MERCATI	STORICI.	
	ISTITUZIONE ALBO, CRITERI E MODALITA' DI ISCRIZIONE						
Data: 09/08/2023							

L'anno duemilaventitre, il giorno nove, del mese di agosto alle ore 16:00, nella sala delle adunanze del Comune, convocata dal Sindaco, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
Ugolini Gianluca	Sindaco	R	
Spinelli Domenica	Vice Sindaco	R	
Bianchi Roberto	Assessore	R	
Ottogalli Paolo	Assessore		Α
Pazzaglia Anna	Assessore	R	
Pecci Anna	Assessore	R	

Presenti n. 5 Assenti n. 1

P: presente in sede; R: in collegamento remoto; A: assente

Presiede il Sindaco Ugolini Gianluca.

Partecipa il Segretario Generale Ilaria Favero.

Il Sindaco, constatato che gli interventi siano in numero legale, assume la Presidenza, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

#### OGGETTO:

# BOTTEGHE STORICHE E MERCATI STORICI. ISTITUZIONE ALBO, CRITERI E MODALITA' DI ISCRIZIONE

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

#### PREMESSO che:

- la Legge regionale Emilia Romagna 5 luglio 1999 n. 14, all'art. 10, c.1 statuisce che: "I Comuni individuano gli immobili, le aree o i complessi di immobili e classificano le botteghe storiche per i quali, in relazione al particolare e specifico pregio storico, archeologico, artistico o ambientale, sono previste disposizioni regolamentari o urbanistiche di salvaguardia in relazione all'esercizio di attività commerciali, anche al fine di rendere compatibili i servizi commerciali con le funzioni territoriali in ordine alla viabilità e alla mobilità dei consumatori e dell'arredo urbano. L'individuazione riguarda le zone A di cui all'art. 14 della L.R. n. 47 del 1978 o porzioni di esse, oppure singoli immobili, anche esterni alle zone A, individuati in relazione agli specifici valori del contesto";
- che la Regione Emilia Romagna ha emanato la Legge Regionale 10 marzo 2008 n. 5, "Promozione e valorizzazione delle Botteghe Storiche", con la finalità di promuovere la conoscenza e la valorizzazione delle attività commerciali ed artigianali aventi valore storico, artistico, architettonico ed ambientale che costituiscono testimonianza della storia, dell'arte, della cultura e della tradizione imprenditoriale e mercatale locale;
- che in conformità a quanto previsto dall'art.3, comma 1, della nominata L.R., la Giunta Regionale ha adottato la deliberazione n. 983 del 30.06.2008, avente per oggetto la "Definizione dei criteri e modalità per la rilevazione dei dati e delle informazioni relativi ai mercati storici e alle botteghe storiche", la quale all'art. 1 stabilisce, in particolare, che i Comuni provvedono all'individuazione delle Botteghe Storiche e dei Mercati storici presenti nel proprio territorio e li iscrivono in un apposito Albo comunale con le modalità indicate nella deliberazione medesima;
- che la Giunta Regionale ha altresì adottato la deliberazione n.22 del 19/01/2009, avente ad oggetto la "Definizione delle modalità di gestione dell'Albo comunale delle Botteghe storiche e dei Mercati storici. Approvazione marchi <<Botteghe storiche>> e <<Mercati storici>>";

DATO ATTO che non risulta ai sensi dell'art. 3 c. 2 della Legge Regionale n. 5/2008 integrazione alla normativa regionale in argomento da parte della Provincia di Rimini;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 3, comma 3 della Legge Regionale Legge Regionale n.5/2008 e del punto 1 della Delibera di Giunta Regionale n. 983 del 30/06/2008:

- i Comuni provvedono all'individuazione delle Botteghe storiche e dei Mercati storici presenti nel proprio territorio e li iscrivono in un apposito Albo comunale, sulla base dei criteri e delle modalità stabilite dalla normativa regionale;
- l'iscrizione all'Albo delle Botteghe Storiche è comunque subordinata, oltre che alla presenza dei necessari requisiti, alla richiesta formale del gestore del locale, debitamente provvista dell'assenso del proprietario qualora l'immobile non appartenga al titolare dell'attività, fatto salvo il caso dei mercati gestiti dal Comune;

CONSIDERATO che le caratteristiche ed i requisiti per il riconoscimento dello status di "Bottega Storica" e di "Mercato Storico", stabiliti dalla citata normativa Regionale e ai fini dell'iscrizione all'Albo comunale, sono i seguenti, ed in particolare:

- **Definizione:** Vengono definite "Bottega Storica" o "Mercato Storico" quelle attività commerciali ed artigianali aventi valore storico, artistico, architettonico ed ambientale, che costituiscono testimonianza della storia;
- Requisiti necessari ai fini dell'iscrizione all'albo comunale:
  - Durata di svolgimento dell'attività:

I)svolgimento della stessa attività nello stesso locale o nella stessa area pubblica da almeno 50 anni, senza soluzione di continuità, a prescindere dagli eventuali mutamenti di denominazione, insegna, gestione o di proprietà, a condizione che siano state mantenute le caratteristiche originarie dell'attività. Il periodo di cui sopra (Rif. c. 1, lettera a) L.R. n. 5-2008), può essere riferito anche alle attività svolte, con le caratteristiche previste, in locali adiacenti o nelle immediate vicinanze della sede originaria, a seguito di trasferimento per cause di forza maggiore o per ampliamento. (Rif. art. 2 c. 1 L.R. n. 5/2008 ed art. 2 punto I) Del. Giunta Regionale n. 983/2008);

- II) nel caso di pubblici esercizi recanti la denominazione "Osteria": svolgimento della stessa attività nello stesso locale da almeno 25 anni, senza soluzione di continuità, a prescindere dagli eventuali mutamenti di denominazione, insegna, gestione o di proprietà, a condizione che siano state mantenute le caratteristiche originarie. (Rif. art. 2 c. 3 L.R. n. 5/2008 ed art. 2 punto I) Del. Giunta Regionale n. 983/2008);
- III) nel caso di farmacie e tabaccherie, attualmente in possesso di idoneo titolo per lo svolgimento dell'attività commerciale, i 50 anni sono riferiti alla attività prevalente.
- IV) nel caso di mercato storico, svolgimento del mercato, considerato unitariamente nel suo complesso, nella stessa area pubblica da almeno 50 anni, e possono essere ricompresi nella definizione dello stesso complessi unitari, di proprietà pubblica, di particolare valore storico-artistico-architettonico, destinati ad attività commerciali, artigianali e di pubblico esercizio da almeno 50 anni (Rif. art. 2 c. 1 L.R. n. 5/2008 ed art. 2 punto I) Del. Giunta Regionale n. 983/2008);
- Collegamento funzionale e strutturale dei locali e degli arredi con l'attività svolta, al fine di dare il senso di un evidente radicamento nel tempo dell'attività svolta;

Presenza nelle aree, nei locali, negli arredi, sia interni che esterni, di elementi, strumenti, attrezzature e documenti di particolare interesse storico, artistico, architettonico, ambientale e culturale, o particolarmente significativi per la tradizione e la cultura del luogo, visibili al pubblico. (Rif. art. 2 c. 1 L.R. n. 5/2008 ed art. 2 punto III) Del. Giunta Regionale n. 983/2008);

Gli arredi, le attrezzature, gli strumenti, i documenti, per essere riconosciuti come requisito idoneo a qualificare l'attività commerciale o artigianale come Bottega Storica devono offrire, al di là della presenza quantitativa, una chiara visibilità, alla persona comune, non munita cioè di particolari conoscenze tecniche e culturali, del collegamento funzionale e strutturale con l'attività svolta e dare il senso di un evidente radicamento nel tempo di quella attività.

Ai fini della valutazione dei requisiti di cui sopra possono essere considerati, in particolare, i sequenti elementi:

- a) gli arredi, le attrezzature, gli strumenti, i documenti e quanto altro conservato in originale, legati all'attività svolta, che testimonino la durata nel tempo di tale attività;
- b) la presenza, nel locale, di finiture, proprie ed originarie, interne ed esterne (pavimenti, infissi, intonaci, vetrine, insegne, targhe, ecc.);
- c) il locale figuri citato in opere letterarie e/o cinematografiche di particolare rilievo nei rispettivi settori e/o che sia legato alla toponomastica locale.

DATO ATTO in merito al marchio di "Bottega Storica" e di "Mercato Storico", ed alle sue caratteristiche che:

- per l'attribuzione del marchio di "Bottega Storica" e di "Mercato Storico" le attività ed i mercati devono attenersi alle indicazioni di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n.22/2009, ed in particolare che gli utenti dovranno utilizzare esclusivamente il logotipo secondo la forma grafica e colori indicati dalla normativa regionale, con collocazione dello stesso nel luogo sede di attività o nell'area mercatale;
- il marchio Bottega storica o Mercato storico deve avere necessariamente i seguenti contenuti:
  - 1) Intestazione Bottega storica o Mercato storico.
  - 2) Stemma della Regione Emilia-Romagna.
  - 3) Stemma del Comune che effettua il rilascio

DATO ATTO che la normativa regionale prevede in merito alla presentazione della domanda di iscrizione all'albo delle "Botteghe Storiche" o "Mercati Storici" le seguenti modalità:

La domanda dovrà contenere:

- a) l'individuazione dell'esercizio o del mercato proposti come bottega storica o del mercato storico, b) una scheda documentaria contenente:
  - 1) la denominazione dell'attività e la specifica dell'attività svolta;
  - 2) la data di prima autorizzazione dell'attività storicamente significativa; una descrizione sintetica dell'attività e delle eventuali connessioni con le attività produttive, culturali e turistiche;
  - 3) la documentazione fotografica a colori e/o in bianco/nero se esistente che rappresenti, in forma esaustiva, l'insegna, le pertinenze e i locali di svolgimento dell'attività;
  - 4) la planimetria dei locali e delle relative pertinenze, almeno in scala 1:200;
- c) una raccolta della documentazione storica dell'esercizio o del mercato (con la produzione di documenti visivi, audiovisivi, cartacei atti a documentare il particolare rilievo e la sua permanenza nel tempo):
- d) una relazione in cui dovranno essere descritti:
  - le caratteristiche dell'esercizio o del mercato, la sua evoluzione nel tempo e il grado di conservazione dei caratteri storici;
  - le peculiarità architettoniche, di arredo, di servizio che rendono l'esercizio o il mercato meritevole di qualificazione regionale.

DATO ATTO che è prevista ai sensi dell'art. 4 della Delibera di Giunta Regionale n. 983 del 30/06/2008 la cancellazione dall'Albo comunale delle Botteghe Storiche gli esercizi commerciali e i mercati storici rispetto ai quali venga accertata la perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'iscrizione.

RITENUTO opportuno per la realizzazione delle targhe relative ai mercati ed alle botteghe storiche in conformità alle indicazioni grafiche di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 22/2009 ed al fine di garantirne l'uniformità che sia il Comune a gestirne la fornitura, stabilendo il relativo costo da imputare a carico dell'attività iscritta all'albo comunale, quale rimborso;

DATO ATTO che la fornitura di targhe e cartellonistica relativa al citato Albo è gestita sul Capitolo/Articolo 1402.00305.0145, denominato: "COMMERCIO, RETI DISTRIBUTIVE, TUTELA DEI CONSUMATORI - Acquisto beni mobili non inventariabili";

RITENUTO di imputare in entrata gli importi di rimborso del costo delle targhe ricevuti dalle attività iscritte all'albo al Capitolo/Articolo 3000.00320.0562, denominato "Rimborsi diversi servizio Urbanistica ed E.P.", corrispondente a voce di bilancio in entrata, quale giusta imputazione per il recupero delle spese sostenute per la fornitura;

#### VISTI:

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 e s.m.i. (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);
- il D.P.R. 28/03/2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);
- la Legge regionale Emilia Romagna 5 luglio 1999 n. 14 (Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del D.Lgs. n. 114/1998);
- la Legge regionale Emilia Romagna 10 marzo 2008 n. 5 (Promozione e valorizzazione delle Botteghe Storiche);
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 983 del 30 giugno 2008 (Definizione dei criteri e modalità per la rilevazione dei dati e delle informazioni relativi ai mercati storici e alle botteghe storiche);
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 22 del 19 gennaio 2009 (Definizione modalità di gestione dell'Albo comunale delle Botteghe storiche e dei Mercati storici. Approvazione marchi "Botteghe storiche" e "Mercati storici");

#### VISTO altresì:

- lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento comunale di contabilità;

- il Regolamento comunale dei contratti;
- il Regolamento comunale sui controlli interni;

#### VISTO che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 63 del 12/12/2022, esecutiva, è stata approvato il DUP per il periodo 2023-2025;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 67 del 29/12/2022, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023-2025;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 24/01/2023, esecutiva, sono state assegnate le risorse finanziarie per il periodo 2023-2025;

RICHIAMATI l'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultanti dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti/responsabili del servizio spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo; ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

VISTO che con decreto del Sindaco n. 41 del 30/12/2022, è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità dell'Area 5 -Servizio Urbanistica ed Edilizia;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 5 della Legge 241/1990, il Responsabile del Procedimento è il geom. Cristian De Paoli, Responsabile dell'Area Servizio Urbanistica ed Edilizia del Comune di Coriano;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che l'assessore competente, ha apposto il proprio visto sul contenuto della presente;

#### PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE

- 1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2. Di prendere atto della vigente normativa regionale inerente le Botteghe e d I Mercati Storici:
  - la Legge regionale Emilia Romagna 10 marzo 2008 n. 5 (Promozione e valorizzazione delle Botteghe Storiche);
  - la Deliberazione di Giunta regionale n. 983 del 30 giugno 2008 (Definizione dei criteri e modalità per la rilevazione dei dati e delle informazioni relativi ai mercati storici e alle botteghe storiche):
  - la Deliberazione di Giunta regionale n. 22 del 19 gennaio 2009 (Definizione modalità di gestione dell'Albo comunale delle Botteghe storiche e dei Mercati storici. Approvazione marchi "Botteghe storiche" e "Mercati storici");
- 3. Di istituire l'Albo Comunale delle Botteghe Storiche e dei Mercati Storici del Comune di Coriano";
- 4. Di stabilire che l'iscrizione all'Albo è subordinata alla richiesta formale da parte del gestore del locale, con l'assenso anche del proprietario qualora l'immobile non appartenga al titolare dell'attività, fatto salvo il caso dei mercati gestiti dal Comune;
- 5. Di stabilire che il Comune, seguendo il disposto di cui all'art. 3 della L.R. n. 5/2008 e quello di cui all'art. 1 della Deliberazione di Giunta Regionale n. 983/2008:
  - nella fase di prima attuazione, a seguito dell'adozione del presente atto, provvede ad informare ed a sentire con apposita comunicazione le Associazioni di categoria, le Camere di Commercio, le Associazioni dei consumatori al fine di ricevere eventuali segnalazioni sull'esistenza di esercizi e mercati aventi i requisiti di Botteghe storiche o di Mercati storici;

- altresì, in prima fase, con apposito atto provvede all'individuazione delle Botteghe Storiche e dei Mercati Storici presenti nel proprio territorio da poter iscrivere all'Albo Comunale; e ne da comunicazione al gestore ed al proprietario per la domanda propedeutica all'iscrizione;
- rende l'Albo comunale successivamente integrabile con specifica istanza d'iscrizione;
- 6. Di stabilire che la domanda dovrà contenere:
  - a) l'individuazione dell'esercizio o del mercato proposti come bottega storica o del mercato storico.
  - b) una scheda documentaria contenente:
  - 1) la denominazione dell'attività e la specifica dell'attività svolta;
  - 2) la data di prima autorizzazione dell'attività storicamente significativa; una descrizione sintetica dell'attività e delle eventuali connessioni con le attività produttive, culturali e turistiche:
  - 3) la documentazione fotografica a colori e/o in bianco/nero se esistente che rappresenti, in forma esaustiva, l'insegna, le pertinenze e i locali di svolgimento dell'attività;
  - 4) la planimetria dei locali e delle relative pertinenze, almeno in scala 1:200;
  - c) una raccolta della documentazione storica dell'esercizio o del mercato (con la produzione di documenti visivi, audiovisivi, cartacei atti a documentare il particolare rilievo e la sua permanenza nel tempo);
  - d) una relazione in cui dovranno essere descritti:
  - le caratteristiche dell'esercizio o del mercato, la sua evoluzione nel tempo e il grado di conservazione dei caratteri storici;
  - le peculiarità architettoniche, di arredo, di servizio che rendono l'esercizio o il mercato meritevole di qualificazione regionale.
- 7. Di approvare, ad integrazione e specificazione di quanto disposto con gli atti normativi regionali, i seguenti criteri per la gestione e la tenuta dell'Albo:
  - a) al termine "osteria" sono assimilabili altre tipologie di esercizi di somministrazione equivalenti (birreria, enoteca, cantinetta, ecc.), in quanto attività significative per la tradizione locale;
  - b) l'Albo comunale può essere integrato a seguito di istanza di iscrizione presentata al Comune dai soggetti in possesso degli idonei requisiti;
  - c) il titolare dell'attività iscritta all'Albo può comunicare la volontà di recedere in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, purché la comunicazione sia accompagnata dall'assenso del proprietario dell'immobile:
  - d) in caso di trasferimento della titolarità di una attività iscritta all'Albo il subentrante può mantenere l'iscrizione, purché permangano i requisiti richiesti per l'iscrizione, dietro semplice comunicazione nella quale dichiari di accettare le condizioni e i vincoli previsti per il mantenimento dello status di "Bottega Storica";
  - e) è disposta d'ufficio la cancellazione dall'Albo comunale delle "Botteghe Storiche e dei Mercati Storici" nel caso in cui venga accertata la perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'iscrizione:
  - f) l'istituzione dell'albo comunale verrà pubblicizzata con comunicazione alle Associazioni imprenditoriali del commercio, pubblicazione nel sito internet del Comune di Coriano e affissione all'Albo pretorio del Comune;
- 8. Di dare atto che per l'attribuzione del marchio di "Bottega Storica" e di "Mercato Storico" le attività ed i mercati devono attenersi alle indicazioni di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n.22/2009, ed in particolare che gli utenti dovranno utilizzare esclusivamente il logotipo secondo la forma grafica e colori indicati dalla normativa regionale, con collocazione dello stesso nel luogo sede di attività o nell'area mercatale;
- 9. Di dare atto che per i proprietari ed i gestori delle "Botteghe Storiche" i quali presentano le proposte di intervento che riguardano il restauro e la valorizzazione della struttura edilizia o degli arredi, della conformazione degli spazi interni, delle vetrine ed ogni altro elemento di decoro, è rimessa al servizio SUAP-SUE la valutazione, se tali interventi possano alterare l'immagine storica e tradizionale dell'esercizio.

Nel caso detti interventi siano considerati tali da pregiudicare i requisiti originari per l'appartenenza all'Albo, l'indicato servizio ne dà comunicazione all'interessato entro 90 gg. dal ricevimento della proposta, indicando, ove ciò sia possibile, le modifiche che si rendano necessarie per evitare l'alterazione dei requisiti originari. Nel caso in cui l'interessato decida comunque di procedere agli interventi programmati senza conformarsi alle indicazioni ricevute, il Servizio SUAP-SUE dispone con determina dirigenziale la cancellazione dell'esercizio dall'Albo;

- 10. Di dare atto che ai sensi dell'art.4, comma 5, della Legge Regionale 10/03/2008 n.5 la Regione, ai fini della concessione dei contributi previsti dalla L.R. 41/97, attribuisce titolo di priorità agli interventi riguardanti le botteghe storiche ed i mercati storici;
- 11. Di dare atto che l'Amministrazione comunale si riserva, con successivi atti, in base alle rispettive competenze dei propri organi, di approvare specifici piani di intervento e agevolazioni a favore delle attività iscritte all'albo, anche ai sensi dell'art.8, comma 8 della L.R. 14/99;
- 12. Di approvare il modello di domanda di iscrizione all'Albo Comunale delle Botteghe Storiche e dei Mercati Storici del Comune di Coriano" come predisposto dal Servizio Suap e proposto dal Responsabile di Area 5 Area Urbanistica ed Edilizia, allegato I) ed il modello di dichiarazione sostitutiva di certificazione per l'assenso del proprietario, allegato II);
- 13. Di rimandare per tutto quanto ivi non previsto alla normativa nazionale e regionale vigente in materia:
- 14. Di dare atto che sarà il Comune ad occuparsi della fornitura alle attività che abbiano ottenuto l'iscrizione all'albo delle targhe relative ai mercati ed alle botteghe storiche, al fine di garantire univocità e conformità alle indicazioni grafiche di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 22/2009:
- 15. Di stabilire che il costo delle targhe per le attività che abbiano ottenuto l'iscrizione all'albo sarà a carico delle stesse e che lo stesso viene fissato quale rimborso;
- 16. Di dare atto che le risorse finanziarie per la fornitura di targhe e cartellonistica relativa al citato Albo sono gestite sul Capitolo/Articolo 1402.00305.0145, denominato: "COMMERCIO, RETI DISTRIBUTIVE, TUTELA DEI CONSUMATORI Acquisto beni mobili non inventariabili";
- 17. Di dare atto che gli importi di rimborso del costo delle targhe ricevuti dalle attività iscritte all'albo saranno imputate al Capitolo/Articolo 3000.00320.0562, denominato "Rimborsi diversi servizio Urbanistica ed E.P.", corrispondente a voce di bilancio in entrata, quale giusta voce per il recupero delle spese sostenute per la fornitura;
- 18. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che la presente proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
- 19. Di stabilire che la presente deliberazione venga trasmessa ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- 20. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 5 della Legge 241/1990, il Responsabile del Procedimento è il Geom. Cristian De Paoli, in qualità di Responsabile dell'Area Servizio Urbanistica ed Edilizia;
- 21. Di dare attuazione agli obblighi di trasparenza e pubblicità degli atti mediante pubblicazione:
  - all'Albo Pretorio on-line per la durata di 15 gg. consecutivi come previsto dall'art. 124 del D.Lgs. 267/2000 con omissione dei dati personali riportati;
  - sul sito web dell'Amministrazione alla sezione: Amministrazione Trasparente Provvedimenti organi indirizzo politico - Pubblicazioni concernenti i provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico. (art. 23 d.lgs. 33/2013);
- 22. Di trasmettere il presente atto ai Servizi Generali ed ai Servizi Finanziari per gli adempimenti di competenza;
- 23. Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

Il sottoscritto Responsabile dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6 del Codice di Comportamento approvato con D.P.R. n. 62/2013, e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.

#### LA GIUNTA COMUNALE

Vista la sopra riportata proposta di deliberazione di Giunta Comunale; Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1:

- 1. Parere favorevole per la Regolarità Tecnica espresso dal Responsabile di Area;
- 2. Parere favorevole per la Regolarità Contabile espresso dal Responsabile di Area; Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 48 comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000; Con voti unanimi;

#### **DELIBERA**

di approvare, per tutte le ragioni di cui in narrativa, che espressamente si richiamano, la sopra riportata proposta di deliberazione;

Successivamente,

#### LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000; Con voti unanimi;

#### **DELIBERA**

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.

(Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa).

# **COMUNE DI CORIANO**

#### **PROVINCIA DI RIMINI**

# N. 98 DEL 09/08/2023

$\sim$	$\sim$	$\sim$	Г.	ΤП	_	٦.
O	( 7 (	דו	_			,
$\overline{}$	$\overline{}$	${}^{\sim}$	_		•	╱.

BOTTEGHE STORICHE E MERCATI STORICI. ISTITUZIONE ALBO, CRITERI E MODALITA' DI ISCRIZIONE

Letto e sottoscritto

II Sindaco

Ugolini Gianluca

Il Segretario Generale

Ilaria Favero

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art.20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).